

# *COMUNE DI SALICE SALENTINO*

(Provincia di Lecce)

## REGOLAMENTO delle CONSULTE dei CITTADINI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 59 del 24/10/2012

**REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DEI CITTADINI**  
(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 59 del 24/10/2012)

**Art. 1 - Contenuto delle regolamento**

1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento delle Consulte dei Cittadini ai fini della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale secondo i principi del d. lgs. 267/2000.

**Art. 2 - Fonti normative**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia nell'articolo 8, del d. lgs. 267/000 – Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, sia dell'articolo 73 dello Statuto Comunale.

**Art. 3 - Principio generale**

1. Ai sensi dell'articolo 8, del d. lgs. 267/2000, i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.

**Art. 4 - Consulte dei cittadini**

1. Le Consulte dei cittadini sono organismi liberamente costituiti al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale per un migliore perseguimento dell'interesse pubblico nelle materie di rilievo sociale.
2. La Consulta dei cittadini è composta:
  - dal sindaco o suo delegato;
  - da ogni cittadino che intenda prestare la propria collaborazione volontaria e che faccia domanda al Sindaco;
  - da rappresentanti di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio;
  - da rappresentanti delle associazioni professionali di categoria o organizzazioni di volontariato e della cooperazione;
  - da esperti su determinati argomenti di cui può avvalersi, volta per volta, il Presidente della Consulta;
  - da rappresentanti di quartiere che, scelti liberamente dagli abitanti di ognuno di essi, si fa portavoce delle esigenze del quartiere di appartenenza.

**Art. 5 - Rappresentanti di quartiere**

1. Il Paese viene suddiviso in numero 4 quartieri, ciascuno dei quali eleggerà il proprio rappresentante:
2. La delimitazione territoriale di ciascun quartiere è indicata nell'allegato A).

## **Art. 6 – Funzioni**

1. Ogni rappresentante di quartiere potrà attivarsi per:
  - la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali dei Comuni;
  - l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
  - la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
  - l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
  - la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
  - la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
  - la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell' ambiente;
  - la promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri in regola con le norme sull'immigrazione

## **Art. 7 - Costituzione delle Consulte**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il sindaco, con apposito manifesto, invita i cittadini interessati a proporre domanda di partecipazione alla Consulta da consegnare all'ufficio Protocollo del Comune.
2. Nello stesso periodo si acquisiranno le adesioni dei sindacati dei professionisti di cui all'articolo quattro, nonché quelle dei rappresentanti di quartiere.

## **Art. 8 - Organi della Consulta**

1. L'organo fondamentale è l'Assemblea degli aderenti che ha la funzione deliberante ed elegge nel suo seno, nella prima adunanza, un Presidente, un Vicepresidente ed un segretario .

## **Art. 9 - Durata**

1. Le Consulte hanno la durata di anni tre.
2. Gli organi elettivi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

## **Art. 10 - Compiti del Presidente**

1. Il presidente rappresenta la consulta in tutti rapporti esterni, assegna ai componenti specifici incarichi in relazione all'attribuzione dell'organismo, presiede la Consulta e la convoca.

## **Art. 11 - Convocazione delle Consulte**

1. Il presidente della Consulta ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori. Solo in fase di primo insediamento il Sindaco provvede a convocare i cittadini che hanno aderito alle Consulte per l'elezione degli organi che diventano operativi al momento della loro nomina.

2. Gli avvisi di convocazione contenente l'ordine del giorno devono essere inviati almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. La Consulta può anche essere riunita su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Le sedute sono valide in prima convocazione qualora vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 12 - Ordinamento interno**

1. E' facoltà delle Consulte darsi un ordinamento interno per regolare i rapporti fra i propri membri e le cause di decadenza e di esclusione dalla qualità di membro della Consulta.

#### **Art. 13 - Attribuzione delle Consulte**

1. Le consulte dei cittadini hanno le seguenti attribuzioni:
  - fornire pareri di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale, in ordine alle problematiche attinenti al proprio settore di competenza;
  - formulare proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la comunità;
  - richiedere notizie ed informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività.

#### **Art. 14 - Deliberazioni delle Consulte**

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il verbale delle deliberazioni è steso dal segretario ed è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.
3. Le deliberazioni contenenti pareri sono rimesse agli organi del Comune entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line della deliberazione di approvazione dello stesso, senza osservazioni e/o opposizioni.